



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 del 05-07-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

**OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA N. 835 DEL 29/04/2021.
APPELLO SENTENZA**

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Luglio, nella Sede comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 del DPCM 13/10/2020 come integrato dal DPCM 18/06/2020 e del Decreto Sindacale n. 13 del 23/10/2020, è stata regolarmente convocata in audio/videoconferenza la Giunta Comunale per le ore 09:00.

Assunte le funzioni di Presidente dal Sindaco MARCO MAZZANTI, a norma dell'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 con l'ausilio, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 del Vice Segretario Comunale BIANCA SOTTOSANTI incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti a seguito di regolare appello a cura del Vice Segretario.

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Presente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Assente

Dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno.

Il Presidente, alle ore 09:07, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Vice Segretario, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Vice Segretario Comunale
SOTTOSANTI BIANCA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **148** del **01-07-2021**

**OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA N. 835 DEL 29/04/2021.
APPELLO SENTENZA**

IL SINDACO

Premesso:

- che sono stati notificati a questa Amministrazione i seguenti atti di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Pistoia contenenti istanze di sospensione:

a) prot. n. 11297 del 11/03/2020 proposto dal legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bonacchi Andrea avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18 in data 27/01/2020 di pagamento ex art. 18 della Legge 689/81 (verbale n. 9/2018, registro NIPAF) – RG 535/2020;

b) prot. n. 13034 del 31/03/2020 proposto da XX e da SPA Cantine Bonacchi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17 in data 27/01/2020 di pagamento ex art. 18 della Legge 689/81 (verbale n. 8/2018, registro NIPAF) – RG 590/2020,

- che con sentenza n. 385 del 29/04/2021 (depositata in Segreteria il 30/04/2021 rep. 838/2021), il Tribunale di Pistoia ha accolto i ricorsi presentati, annullando le ordinanze ingiunzioni n. 17 e n. 18 del 27/01/2020, e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge ed € 264,00 a titolo di anticipazioni non imponibili;

VISTA la relazione tecnica prot. 30487 del 30/06/2021 circa la necessità di proporre appello, nonché il parere redatto dallo stesso legale prot. 23521 del 24/05/2021;

ATTESA, pertanto, la necessità che questa Amministrazione Comunale proponga appello avverso la suddetta pronuncia;

DATO ATTO che:

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

VISTA la circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio" con la quale viene richiesto di limitare le spese non necessarie, con specifica che avranno la priorità le spese correnti di carattere obbligatorio o la cui mancata assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente, nonché quelle spese che rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

1) di proporre appello alla Corte di Appello di Firenze per la riforma della sentenza n. 385 del 29/04/2021 (depositata in Segreteria il 30/04/2021 rep. 838/2021, previa sua sospensione cautelare, relativamente al procedimento RG n. 535/2020 e n. 590/2020 proposti dal legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bonacchi Andrea avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/2020 (prot. n. 11297/2020) e da XX e da SPA Cantine Bonacchi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2020 (prot. n. 13034 del 31/03/2020), come meglio descritto in premessa;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e a resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;

3) di autorizzare la spesa massima di euro 2.500,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;

4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;

5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali.